



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 36 del 04/03/2005

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2005, n. 113

Taviano (Le) - Variante al P.R.G. alla Marina di Mancaversa. Delib. C.C. n. 10 del 13/03/2003. Assente l'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'U.O. 2° Urb., confermata dal Dirigente dell'Ufficio 2° e dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue l'Ass. Mazzaracchio:

"Il Comune di TAVIANO, dotato di P.R.G. adeguato alla L.R. 56/80 con delibera di C.C. n. 10 del 13/03/2003 ha adottato la variante al P.R.G. in oggetto, i cui contenuti, come sintetizzati nella relazione-parere in data 03/03/03 del Responsabile U.T.C., sono di seguito riportati:

"... Il progettista urbanista, dopo aver verificato che la dotazione di standard urbanistici (esistenti e di progetto), alla Marina di Mancaversa, rispetta il dettato normativo, ha proceduto ad uniformare le zone omogenee di tipo 'B' distinte dal P.R.G. in zone B3.1 (zone di completamento edilizio) e zone B3.2 (zone di completamento urbano), definendo una sola zona B3 (zona di completamento edilizio), in considerazione che lo stesso tecnico ha ritenuto ridondante la distinzione effettuata dal P.R.G. (data la limitata consistenza dell'abitato la distinzione non ha ragion d'essere). Identicamente superflua è apparsa la distinzione tra aree a servizi F2.1 (attrezzature a livello di quartiere) e aree a servizi F2.2 (attrezzature a livello urbano) per cui si è proceduto all'equiparazione delle aree a servizi ridenominandole F2.0 (aree a servizi) destinate a spazi pubblici e spazi per attività collettive secondo l'art.3 del D.I. 1444/68. Per le stesse aree, riformulando l'art. 15 delle N.T.A. del P.R.G., viene dettata la disciplina attuativa.

Ancora superflua, dall'esame effettuato dal progettista, appare la prescrizione del P.R.G. di preventiva redazione di un piano particolareggiato esteso a l'intera area tipizzata B3.1 e B3.2, per cui si sceglie di effettuare una variante al P.R.G. che consenta di operare in maniera attuativa attraverso una strumentazione che, in sintonia con un evidente tessuto edilizio-urbanistico, consenta il completamento dei lotti residui edificabili e detti una normativa semplice ed univoca.

mc/mq. 1,5, il rapporto di copertura  $R_c=50\%$  della superficie del lotto, l'altezza massima  $H_{max}=m.4,65$ .

Viene consentito di non computare il volume sino ad un'altezza di m. 1,00 rispetto al piano della sistemazione esterna per garantire la realizzazione e la naturale ventilazione ed aerazione dei piani seminterrati."

Il progetto allegato alla succitata delibera di CC n. 10/03 è composto dai seguenti elaborati:

Tav. A - Relazione

Tav. B - Norme Tecniche di attuazione

Tav. 1 - Zonizzazione - Progetto di variante

Tav. 2 - Zonizzazione - Tavola adeguata alle prescrizioni della Regione Puglia (Del. G.R. 830 del 26/06/2001).

Gli atti in questione sono stati regolarmente pubblicati e durante il periodo di pubblicazione è pervenuta n. 1 osservazione da parte del Servizio Urbanistica del Comune di Taviano.

Con delibera di C.C. n. 46 del 14/07/2003 il Comune di Taviano ha accolto l'osservazione (in atti) nei termini riportati nella sintesi della proposta in uno al parere del Servizio Urbanistico del Comune di Taviano allegata al succitato atto deliberativo.

Il provvedimento comunale in argomento è stato sottoposto alla istruttoria di rito da parte del competente Ufficio del Settore Urbanistico Regionale che ha ritenuto ammissibile la proposta di variante in questione nei limiti e nei termini riportati nella relazione n. 009 del 16/06/2004.

Successivamente la variante è stata sottoposta, per gli ulteriori provvedimenti di competenza, ai sensi dell'art. 16 della l.r. 56/80 all'esame del Comitato Urbanistico Regionale che con parere n. 18 del 14/10/2004 ha espresso parere favorevole con le prescrizioni e specificazioni di seguito riportate (testo integrato delle prescrizioni del Settore e del Comitato):

1. Per quanto attiene al computo dell'altezza e della volumetria degli edifici, occorre riferirsi al livello di sistemazione esterna; in particolare, non risulta ammissibile il proposto scomputo del volume sino ad un'altezza di 1,00 mt. rispetto al piano di sistemazione esterna.

2. Per quanto attiene agli interventi ammissibili nell'ambito delle zone nel P.R.G. denominate "zone F", trattandosi di zone espressamente riservate a spazi pubblici e per attività collettive, le destinazioni consentite sono quelle di cui all'art. 3 del D.M. n. 1444/1968; in particolare, tra le "attrezzature pubbliche" non possono ricomprendersi: "ristoro, bar, ristoranti, ecc.".

3. Per quanto attiene alla disciplina dei distacchi dai confini e dagli edifici, si rettifica la norma proposta (a pag.1 della tav.13 della Variante adottata), nei termini seguenti: "E' ammessa la costruzione in aderenza a fabbricati esistenti sul confine. Il distacco dal confine deve essere pari ad almeno ml. 5 ed il distacco tra i fabbricati pari ad almeno ml. 10 quando una delle pareti prospicienti è finestrata.

Nel caso ci si trovi in lotti confinanti con altri lotti in cui si è edificato ad una distanza dal confine inferiore a ml.5, si potrà edificare a cinque metri dal confine quando la parete edificanda e prospiciente non è finestrata."

Per quanto attiene all'osservazione presentata dall'U.T.C., afferente alla regolamentazione delle distanze dai confini, si determina il rigetto integrale della stessa, sulla scorta della rettifica normativa di cui al punto 3 innanzi riferito ed alla luce delle disposizioni dell'art. 9 del D.M. 02/04/68 n. 1444.

Per quanto attiene ai rapporti tra le previsioni della presente variante al P.R.G. ed il Piano di Bacino della Puglia - Stralcio Assetto Idrogeologico - adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 25 del 15/12/2004, sono fatte salve le norme di salvaguardia di detto Piano, se e in quanto applicabili e nei limiti e nei termini contenuti nella predetta deliberazione n. 25/200, fermo restando gli ulteriori e successivi adempimenti comunali previsti dalla legge n. 183/1989.

Premesso quanto sopra e rilevata l'ammissibilità della proposta comunale sia sotto il profilo amministrativo che tecnico-urbanistico si propone l'approvazione della Variante alla Marina di Mancaversa, nei limiti e nei termini prospettati nel Parere del C.U.R. (parte integrante del presente provvedimento) e valido anche per il rigetto de l'osservazione prodotta.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 punto d).

ADEMPIMENTI CONTABILI Di CUI ALLA L.R. N. 28/2001:

"NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NE' A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE' A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE".

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'U.O. 3° Urb., dal Dirigente dell'Ufficio 2° e dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- Di APPROVARE la relazione dell'Assessore;

- Di APPROVARE, per i motivi esposti in Relazione la Variante alla Marina di Mancanversa del Comune di TAVIANO adottata con delibera di C.C. n. 10 del 13/03/2003 nei limiti e nei termini di cui al parere del C.U.R. n. 18 del 14/10/2004 parte integrante del presente provvedimento, nonché delle precisazioni in merito alle disposizioni della L.s. 183/89.

- Di DECIDERE, in ordine alla osservazione presentata, in conformità con quanto determinato dal Parere del C.U.R. n. 18 del 14/10/2004.

- Di DEMANDARE al competente Assessorato all'Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di TAVIANO per gli ulteriori adempimenti di competenza;

- Di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale, quest'ultima a cura del Settore Urbanistico.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

REGIONE PUGLIA

Comitato Urbanistico Regionale

BARI

ADUNANZA DEL 14/10/2004

COMPONENTI N. 20 PRESENTI N. 13

PARERE N. 18/2004

Oggetto: TAVIANO (LE) - Variante al P.R.G. alla Marina di Mancaversa. Delib. C.C. n. 10 e n. 46 del 2003.

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi della variante al P.R.G. in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art. 16 della L.r. 31/05/80 n. 56;

VISTA la relazione istruttoria del S.U.R. n. 09 del 16/09/2004;

UDITO il relatore, Arch. Vincenzo RUSSO;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALLIARGAMENTO

ai sensi dell'art. 16 della L.r. 31/08/80 n.56, nei termini di cui all'allegata relazione istruttoria del S.U.R. n. 09 del 16/09/2004, con le prescrizioni e specificazioni di seguito riportate (testo integrato delle prescrizioni del Settore e del Comitato):

1. Per quanto attiene al computo dell'altezza e della volumetria degli edifici, occorre riferirsi al livello di sistemazione esterna; in particolare, non risulta ammissibile il proposto scomputo del volume sino ad un'altezza di 1,00 mt. rispetto al piano di sistemazione esterna.
2. Per quanto attiene agli interventi ammissibili nell'ambito delle zone nel P.R.G. denominate "zone F", trattandosi di zone espressamente riservate a spazi pubblici e per attività collettive, le destinazioni consentite sono quelle di cui all'art.3 del D.M. n. 1444/1968; in particolare, tra le "attrezzature pubbliche" non possono ricomprendersi: "ristoro, bar, ristoranti, ecc.
3. Per quanto attiene alla disciplina dei distacchi dai confini e dagli edifici, si rettifica la norma proposta (a pag.1 della tav. B della Variante adottata), nei termini seguenti: E' ammessa la costruzione in aderenza a fabbricati esistenti sul confine. Il distacco dal confine deve essere pari ad almeno ml. 5 ed il distacco tra i fabbricati pari ad almeno ml. 10 quando una delle pareti prospicienti è finestrata.

Nel caso ci si trovi in lotti confinanti con altri lotti in cui si è edificato ad una distanza dal confine inferiore a ml. 5, si potrà edificare a cinque metri dal confine quando la parete edificanda eprospiciente non è finestrata."

Per quanto attiene all'osservazione presentata dall'U.T.C., afferente alla regolamentazione delle distanze dai confini, si determina il rigetto integrale della stessa, sulla scorta della rettifica normativa di cui al punto 3 innanzi riferito ed alla luce delle disposizioni dell'art.9 del D.M. 02/04/68 n. 1444.

Il Relatore Il Presidente della Seduta  
Arch. Vincenzo Russo Ing. Vito Antonio Giangreco

Il Segretario  
Geom. Emanuele Moretti

REGIONE PUGLIA  
Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio  
Settore Urbanistico Regionale

Relazione n. 009 16 settembre 2004

## RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: TAVIANO (LE) - Variante al PRGC alla Marina di Mancaversa. Delibera di C.C. n. 10 del 13/03/2003.

Il Comune di Taviano è dotato di P.R.G. approvato definitivamente con delibera di G.R. n. 830 del 26/06/2001.

Con riferimento alla zonizzazione ed al dimensionamento del settore turistico, e segnatamente alle previsioni afferenti alla Marina di Mancaversa, risulta imposta la seguente prescrizione:

"In relazione ai notevoli insediamenti turistico-residenziali già presenti e previsti dalla previgente strumentazione urbanistica, a fronte viceversa delle limitatissime capacità ricettive della linea di costa (circa ml. 1.300, prevalentemente rocciosa), non si ritiene giustificato l'inserimento di nuove previsioni insediative in ampliamento; si riconfermano pertanto, in toto, le previsioni rivenienti dalla previgente strumentazione, stralciando tutte le predette nuove previsioni insediative in ampliamento."

Inoltre, in sede di esame regionale degli "emendamenti grafici", introdotti negli elaborati del P.R.G. dal Consiglio Comunale giusta delibera n. 54 del 03/12/92 (di adozione del P.R.G.), con riferimento specifico alla Tav. 18/a relativa alla Marina di Mancaversa, è stata assunta determinazione di accoglimento delle seguenti modifiche di zonizzazione:

"Le aree di espansione del comparto 1 di progetto P.R. G., sono eliminate (vedi allegato E); dette zone assumono la tipizzazione delle aree contermini E1.

Il comparto 1, di progetto P.R.G., viene riprogettato come in allegato F, comprendendo le aree tipizzate B4 adiacenti.

Le aree di espansione del comparto 2, previste dal P.R.G., sono eliminate (vedi allegato G); dette zone assumono la tipizzazione delle aree contermini E1.

Il comparto 2 di progetto P.R.G. viene riprogettato come da allegato H, comprendendo le aree tipizzate B4 adiacenti".

Ciò stante, con delibera di C.C. n. 10 del 13/03/03 il Comune di Taviano ha adottato la variante al P.R.G. in oggetto, i cui contenuti, come sintetizzati nella relazione-parere in data 03/03/03 del Responsabile U.T.C., sono di seguito riportati:

"... Il progettista urbanista, dopo aver verificato che la dotazione di standard urbanistici (esistenti e di progetto), alla Marina di Mancaversa, rispetta il dettato normativo, ha proceduto ad uniformare le zone omogenee di tipo "B" distinte dal P.R.G. in zone B3. 1 (zone di completamento edilizio) e zone B3.2 (zone di completamento urbano), definendo una sola zona B3 (zona di completamento edilizio), in considerazione che lo stesso tecnico ha ritenuto ridondante la distinzione effettuata dal P.R.G. (data la limitata consistenza dell'abitato la distinzione non ha ragion d'essere). Identicamente superflua è apparsa la distinzione tra aree a servizi F2.1 (attrezzature a livello di quartiere) e aree a servizi F2.2 (attrezzature a livello urbano) per cui si è proceduto all'equiparazione delle aree a servizi ridenominandole F2.0 (aree a servizi) destinate a spazi pubblici e spazi per attività collettive secondo l'art. 3 del D.I. 1444/68. Per le stesse aree, riformulando l'art. 15 delle N. T.A. del P.R.G., viene dettata la disciplina attuativa.

Ancora superflua, dall'esame effettuato dal progettista, appare la prescrizione del P.R.G. di preventiva

redazione di un piano particolareggiato esteso all'intera area tipizzata B3.1 e B3.2, per cui si sceglie di effettuare una variante al P.R.G. che consenta di operare in maniera attuativa attraverso una strumentazione che, in sintonia con un evidente tessuto edilizio-urbanistico, consenta il completamento dei lotti residui edificabili e detti una normativa semplice ed univoca.

50% della superficie del lotto, l'altezza massima  $H_{max}=m.4,65$ .

Viene consentito di non computare il volume sino ad un'altezza di m. 1,00 rispetto al piano della sistemazione esterna per garantire la realizzazione e la naturale ventilazione ed aerazione dei piani seminterrati."

Il progetto allegato alla succitata delibera di CC n. 10/03 è composto dai seguenti elaborati:

Tav. A - Relazione

Tav. B - Norme Tecniche di attuazione

Tav. 1 - Zonizzazione - Progetto di variante

Tav. 2 - Zonizzazione - Tavola adeguata alle prescrizioni della Regione Puglia (Del. G.R. 830 del 26/06/2001).

Gli atti in questione sono stati regolarmente pubblicati e durante il periodo di pubblicazione è pervenuta n. 1 osservazione da parte del Servizio Urbanistica del Comune di Taviano.

Con delibera di C.C. n. 46 del 14/07/2003 il Comune di Taviano ha accolto l'osservazione (in atti) nei termini riportati nella sintesi della proposta in uno al parere del Servizio Urbanistico del Comune di Taviano allegata al succitato atto deliberativo.

Premesso quanto sopra, entrando nel merito della variante proposta si rappresenta in particolare quanto segue.

Dalle delibere di Giunta Comunale nn. 20/2003, 68/2003, 97/2003 rispettivamente di Incarico ai professionisti, di presa d'atto delle relazioni e proposta di adozione della variante di che trattasi si evince che, per effetto delle modifiche e prescrizioni introdotte dalla Regione Puglia, si rende necessario procedere a verificare il rispetto degli Standards urbanistici nelle zone di completamento della Marina di Mancaversa (Zone B e precisamente zone 133.1 Zone di Completamento Edilizio, zone B3.2 Zone di Completamento urbano e B4 zone Residenziali di Ristruttu razione) al fine di dare attuazione al P.R.G. ed eventualmente alla redazione di apposita variante urbanistica.

Dalla Relazione progettuale del Tecnico incaricato allegata alla delibera di C.C. 10/2003 si evince che con l'approvazione del P.R.G. la Regione Puglia ha confermato le previsioni, per la Marina di Mancaversa, con lo stralcio delle zone C2-2 (cioè dei comparti 1 e 2) facendo salve però le previsioni delle relative superfici a standard che vanno a costituire assieme alle adiacenti zone "B4 - Zona residenziale di ristrutturazione" i nuovi comparti 1 e 2; in tal modo è stata operata una contrazione di 776 unità insediabili così che il totale insediabile passa da 5246 ab. a 4470 ab. (dei quali 3000 ab. in una lottizzazione già esistente nell'abitato della Marina di Mancaversa).

Pertanto, essendosi mantenute valide le superfici a standard previste nei comparti relativi alle zone di espansione sopresse è cambiata la dotazione di superfici a standard pro capite.

Di seguito si riportano i dati relativi alla verifica degli standard effettuata:

Zone B-1, B3-2 e B4. mq 9.600 (valutata in misura doppia mq. 19.200)

Zone C2-1 (lott. approvata) mq 95.800  
Comparto 1: Zone C2 - 2; D5 mq 16.290  
Comparto 2: Zone C2 - 2; D5 mq 17.500  
Totale mq 139.190 (mq 147.790)

Con il computo delle superfici a servizi ricadenti in zone B in misura doppia si ricava la seguente dotazione pro capite:  
28,17 mq/ab.

Lo stralcio delle zone C2 - 2 con il relativo carico insediativo pari a 776 ab, fermo restando invariate le relative aree a servizi, ha determinato la seguente dotazione pro capite:  
33.06 mq/ab

La dotazione attuale nell'abitato della Marina di Mancaversa delle aree a servizi già tutte realizzate decurtate di quelle relative ai comparti 1 e 2 di previsione risulta:  
115.000/14.470 25,72 mq/ab.

Si fa rilevare che il precedente calcolo ha tenuto conto della totale capacità insediativa della Marina di Mancaversa a fronte dell'attuale insediamento che, solo per quanto attiene alla grande lottizzazione, risulta formato da circa 2.100 ab rispetto ai 3000 abitanti possibili.

8210 ab > 4.470 ab. previsti dal P.R.G.

In sintesi la variante in oggetto per quanto riguarda la zona a standard propone: (testualmente dalla relazione)

""- L'equiparazione delle aree a servizi F2- 1 (attrezzature a livello di quartiere) ed F2-2 (attrezzature a livello urbano) poiché data la limitata consistenza dell'abitato la motivazione non ha motivo d'essere  
- La tipizzazione come aree a servizi delle ex aree D5 - Zona alberghiera, stralciate con il provvedimento regionale di approvazione di P.R. G., ma ricomprese dal progettista nelle aree a servizi,  
- Norme attuative, in conformità al disposto dell'art. 15 delle N.T.A. del P.R.G., come riportato nella tavola relativa alle N.T.A. (tavola B).""

Per quanto riguarda inoltre la Variante relativa alle zone B3-1 e B3-2, si rappresenta in particolare quanto segue.

Nelle zone omogenee "B" della Marina di Mancaversa normate dagli articoli 6-4 e 6-5 delle N.T.A. del P.R.G. vigente del Comune di Taviano gli interventi richiedono la preventiva redazione di un P.P. esteso all'intera area tipizzata B3-1 e B3-2.

Dalla relazione si evince che il tessuto urbano di che trattasi risulta definito da un impianto stradale, da allineamenti e altezze uniformi degli edifici (pressocchè totalmente a un solo piano), completa dotazione di opere di urbanizzazione primaria nonché di aree a standards innanzi riportate.

Pertanto la variante consiste nel superare la previsione dell'obbligo della redazione del P.P. stante l'esiguo numero degli edifici da realizzare e quindi poter operare attraverso una normativa che, in sintonia con l'impianto urbanistico-edilizio esistente, consenta il completamento dei pochi residui lotti edificabili che rispettino l'edificato esistente e ne consenta un'armonica definizione.

Dalla relazione si evince (testualmente):

1, 5 mc/mq, con rapporto di copertura del 50% del lotto - al solo piano terra; per consentire la realizzazione del piano seminterrato, da adibire a cantina e garage, e la possibilità di accedervi, data la prevalente modesta grandezza dei lotti, viene prescritto inoltre di non computare il volume sino ad un'altezza di 1,00 mt. rispetto al piano di sistemazione esterna, consentendo un'altezza massima di mt. 4.65 pari a quella prevista dal P.d.F. e nella lottizzazione che disciplina l'edificazione, come anzi detto, in circa il 60% della superficie urbanizzata di Mancaversa.

Nelle zone di "B3-2 di Completamento urbano", che, si ripete, sono costituite da pochi residui lotti, con la variante introdotta viene consentita, per omogeneità con l'edificato esistente, la volumetria di 1, 5 mc/mq (peraltro la minima dettata dall'art 2 del D.I. per le zone "B"); ciò comporta un modestissimo aumento della capacità insediativa (peraltro, come anzi detto, di natura prevalentemente balneare) che non va ad alterare in alcun modo il dimensionamento complessivo del PRG. ""

Tutto ciò premesso, sulla scorta delle verifiche, accertamenti ed elaborazioni eseguite dal progettista, in precedenza sintetizzate, questo ufficio ritiene complessivamente ammissibile, dal punto di vista tecnico-urbanistico e delle motivazioni, la variante proposta, riferita a P.R.G. adeguato alla L.r. n. 56/1980.

In particolare, al fine di conformare la variante stessa alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia, è necessario prescrivere e puntualizzare quanto segue:

1. Per quanto attiene al computo dell'altezza e della volumetria degli edifici, occorre riferirsi al livello di sistemazione esterna; in particolare, non risulta ammissibile il proposto scomputo del volume sino ad un'altezza di 1,00 mt. rispetto al piano di sistemazione esterna.

2. Per quanto attiene agli interventi ammissibili nell'ambito delle zone nel P.R.G. denominate "zone F, trattandosi di zone espressamente riservate a spazi pubblici e per attività collettive, le destinazioni consentite sono quelle di cui all'art. 3 del D.M. n. 1444/1968.

Per quanto attiene all'osservazione presentata dall'U.T.C., afferente alla regolamentazione delle distanze dai confini, si condivide l'accoglimento della stessa nei termini di cui alla delibera di C.C. n. 46/2003, con la limitazione della possibilità di applicazione unicamente alle costruzioni preesistenti alla data del 16/06/99 (data di adozione della delibera di G.R. n. 769, di approvazione del P.R.G. con prescrizioni e modifiche, nell'ambito delle quali risultano imposte le distanze in argomento, riconfermate in via definitiva con la delibera di G.R. n. 830/2001).

Resta demandato all'Amm.ne Com.le il recepimento delle predette prescrizioni e puntualizzazioni nell'ambito degli elaborati e delle norme della variante in argomento.

Si rimettono gli atti al C.U.R., per il parere di cui all'art. 16/co. 8° della L.R. n. 56/1980.

Addì, 16 settembre 2004

Il Responsabile della U.O. 3 Il Dirigente d'Ufficio  
Ing. Giuseppe Ferrara Geom. Antonio Ancona

Visto: Il Dirigente di Settore  
Ing. Nicola Giordano

